

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE “DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO”

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di revisionare compiutamente la normativa regionale vigente in materia di autorizzazione e vigilanza sulle attività di trasporto sanitario, rappresentata dalla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) e dal suo regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n.46/R (Regolamento di attuazione della l.r. 22 maggio 2001, n.25), atti normativi ormai risalenti, che devono essere completamente rivisti.

Gli elementi più innovativi della presente proposta, come vedremo più in dettaglio con l'esame dei singoli articoli, sono i seguenti:

- l'introduzione accanto alle tipologie di trasporto già previste nella l.r. 25/2001 di una nuova tipologia di attività autorizzabile, quella del soccorso avanzato mediante autoveicolo di soccorso di cui al decreto Ministero dei trasporti e della navigazione del 5 novembre 1996, in considerazione della stretta connessione di detto mezzo di soccorso con l'attività di trasporto sanitario in senso proprio;
- l'individuazione di uno strumento snello e flessibile rappresentato da una o più deliberazioni di Giunta regionale per disciplinare i requisiti di esercizio necessari per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto e soccorso sanitario;
- lo snellimento della composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificando il procedimento di controllo con l'introduzione del metodo delle verifiche a campione;
- l'istituzione di un organismo collegiale, a composizione mista rappresentativa di tutti gli attori del sistema territoriale di soccorso, al fine di garantire l'uniforme applicazione della legge sul territorio regionale.

Si segnala inoltre che, alla luce del DPR 160/2010, sono stati sostituiti i riferimenti all'azienda e al comune con quello allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Il testo si compone di 14 articoli.

L'articolo 1, dedicato all'oggetto della legge, prevede che tutti i soggetti, ad esclusione delle aziende sanitarie, delle amministrazioni statali e dell'associazione italiana della Croce Rossa, che intendono svolgere attività di trasporto e soccorso sanitario sul territorio regionale devono essere autorizzati.

I requisiti di esercizio devono essere posseduti da chiunque e, quindi, anche dai soggetti che non necessitano di autorizzazione.

L'articolo 2 disciplina l'autorizzazione, da parte del comune, alle attività di trasporto e soccorso sanitario, ampliando le tipologie delle attività autorizzabili che sono le seguenti:

- trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B;
- trasporto sanitario di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A e tipo A1;
- attività di soccorso avanzato mediante autoveicolo di soccorso.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale della commissione di vigilanza e

controllo, che ha il compito di accertare il possesso dei requisiti di esercizio.

L'articolo 3 elenca gli obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, fra i quali, quello di assicurare il rispetto dei requisiti di esercizio, di garantire l'efficienza dei mezzi di soccorso, di stipulare le polizze assicurative dei soccorritori, di comunicare al SUAP competente per territorio tutte le variazioni relative ai contenuti delle istanze di autorizzazione.

E' prevista inoltre, rispetto alla vigente normativa, una procedura semplificata per l'utilizzo, in via straordinaria, di un mezzo appartenente ad un altro soggetto autorizzato in sostituzione di un proprio mezzo di soccorso indisponibile, procedura che si sostanzia in una semplice comunicazione al SUAP competente per territorio, con l'indicazione della motivazione dell'indisponibilità del mezzo sostituito e dei tempi necessari per il suo reintegro.

L'articolo 4 dispone in merito ai requisiti di esercizio, prevedendo che con una o più deliberazioni di Giunta siano individuati le attrezzature tecniche ed il materiale dei mezzi di soccorso, la composizione degli equipaggi, i requisiti del personale, i percorsi formativi obbligatori per i soccorritori.

L'articolo 5 disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, affidando alla commissione di vigilanza e controllo il compito di svolgere l'istruttoria.

Si rinvia ad atto dirigenziale la definizione dello schema tipo di domanda di autorizzazione che il soggetto che intende svolgere le attività di trasporto e soccorso sanitario deve presentare al SUAP nel cui territorio ha la sede legale.

La procedura prevede che, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la commissione di vigilanza e controllo accerti il possesso dei requisiti e trasmetta il proprio parere motivato al comune, che deve adottare il provvedimento di autorizzazione o di diniego nei venti giorni successivi.

L'articolo 6 dispone in merito all'acquisto di nuovi mezzi di soccorso da parte del soggetto autorizzato, assoggettando all'autorizzazione del comune l'utilizzo del mezzo acquistato.

Si prevede che la commissione di vigilanza verifichi il possesso dei requisiti entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza e che il Comune debba concludere il procedimento entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

Decorso infatti tale termine, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata (silenzio-assenso).

Nel caso la commissione di vigilanza riscontri irregolarità sanabili ne dà notizia al comune, che, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di sette giorni. Se la commissione di vigilanza verifica che il soggetto si è adeguato entro il termine prescritto alle prescrizioni impartitegli, il titolare dell'autorizzazione può utilizzare il nuovo mezzo. Diversamente, la commissione di vigilanza e controllo ne dà comunicazione al comune, che adotta il provvedimento di diniego.

Il comune adotta il provvedimento di diniego allorché la commissione abbia rilevato irregolarità insanabili.

L'articolo 7 disciplina in merito alle variazioni della tipologia di attività, prevedendo che la variazione sia soggetta alla medesima procedura prevista dall'articolo 5.

L'articolo 8 dispone in merito alla commissione che svolge, per l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, le attività di vigilanza e controllo.

Nella nuova formulazione la commissione di vigilanza e controllo è composta dal responsabile del dipartimento di prevenzione o suo delegato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati e da un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

A differenza della precedente articolazione in sottocommissioni, il terzo comma prevede che la commissione possa operare avvalendosi di personale del dipartimento di prevenzione e della

struttura organizzativa del 118, individuato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.

L'articolo 9, dedicato all'attività di vigilanza e controllo, prevede che la commissione verifichi, almeno a cadenza biennale, la permanenza del possesso dei requisiti, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 20 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza e che, nel caso riscontri riscontri difformità e violazioni, avvii il procedimento sanzionatorio.

Si pone a carico all'azienda unità sanitaria locale l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso per ciascun soggetto operante sul proprio territorio di competenza.

L'articolo 10 dispone in merito alle sanzioni, prevedendo due tipi di sanzioni: pecuniarie e sanzionatorie.

Le prime sono comminate a coloro che esercitano l'attività senza autorizzazione e che non osservano gli obblighi.

Le seconde consistono nella revoca dell'autorizzazione a coloro che commettono gravi e reiterati violazioni degli obblighi o che continuano ad esercitare l'attività nonostante la sospensione cautelare imposta qualora, durante un controllo, la commissione accerti violazione degli obblighi o il mancato rispetto dei requisiti.

La competenza all'accertamento delle violazioni spetta alla commissione di vigilanza e controllo, mentre la competenza all'adozione delle prescrizioni di adeguamento e all'applicazione delle sanzioni spetta al comune nel cui territorio la violazione è accertata.

L'articolo 11 disciplina l'istituzione di un organismo collegiale ad hoc, il nucleo tecnico permanente, a composizione mista rappresentativa di tutti gli attori del sistema territoriale di soccorso, con il compito di assicurare l'uniforme applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale.

L'articolo 12 è dedicato alle norme transitorie.

Si prevede che la Giunta regionale adotti le deliberazioni di individuazione dei requisiti di autorizzazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definendo anche i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito del trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della legge.

Entro i termini sopra richiamati, i soggetti interessati trasmettono all'azienda unità sanitaria locale ed al comune la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'adeguamento ai nuovi requisiti. Nel caso di mancata trasmissione di tale dichiarazione, il comune provvede a revocare l'autorizzazione. La commissione di vigilanza e controllo procede alle verifiche sul possesso dei nuovi requisiti con le modalità previste nell'articolo 9.

L'articolo 13 dispone l'abrogazione della l.r. 25/2001.

L'articolo 14 fissa nel giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'entrata in vigore della presente legge.

La presente proposta di legge non contiene alcuna norma finanziaria poiché il nuovo assetto organizzativo non comporta spese aggiuntive né a carico del bilancio regionale, né a carico del SSR.